



Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – condotta cui segue una lesione personale attestata con referto medico – nozione di lesione personale – diversa da quella penale - ratio

Descrizione

La locuzione “*lesione personale*” contenuta nell’art. 35, comma 4, non deve essere intesa secondo la categoria del diritto penale (che distingue tra percosse – art. 581 cod. pen. - e lesioni personali - art. 582 cod. pen.), dovendo prevalere nell’ordinamento sportivo il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta di alterazione dello stato fisico del direttore di gara e la sua certificazione “oggettiva” da parte di struttura sanitaria pubblica (Corte federale d’appello, SS.UU., 11/2023-2024). Sul piano ermeneutico il primo comma dell’art. 35 CGS è indicativo dell’intendimento del legislatore sportivo che, nell’ambito dell’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale, ha ritenuto di dover anticipare con finalità preventive la soglia di punibilità di comportamenti, che considera comunque violenti, quando siano idonei a produrre un’alterazione fisica o psichica degli ufficiali di gara, anche se non attestata da referti medici. Più in generale, sul regime sanzionatorio, il Legislatore sportivo ha ritenuto di intervenire per affrontare il dilagare della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, con il Codice del 2019, prevedendo un articolo specifico (art. 35: “*Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara*”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto precedentemente previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irrispettosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente. Le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a seguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Va evidenziato l’ulteriore inasprimento delle sanzioni, disposte con C.U. FIGC 165//A del 20 aprile 2023. Ma già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021- 2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 89/CFA/2023-2024/D

Presidente

Torsello

Relatore

Toscano

Riferimenti normativi

art. 35 CGS; art. 581 e 582 CP

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0089 CFA del 4 marzo 2024 (Presidente federale/Fabio Angiolillo)

